

REGOLAMENTO (CE) N. 2676/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2698/93 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra⁽²⁾ è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che, in seguito all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria⁽³⁾, firmato il 26 ottobre 1994, sono stati modificati gli allegati VIII a, IX b e X b dell'accordo europeo; che è quindi necessario modificare il gruppo 2, parte A.I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che i titoli di importazione per i quantitativi disponibili nel corso dei periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 sono già stati rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 2698/93; che per garantire una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, che i quantitativi coperti dai suddetti titoli, importati a partire dal 1° novembre 1994 beneficino dell'aumento al 60 % della riduzione del tasso del prelievo, è opportuno disporre il rimborso degli importi versati in eccesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto A.I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per i prodotti di cui ai gruppi 1, 2 e 3 indicati nell'allegato I, parte A.I importati a partire dal 1° novembre 1994 mediante i titoli di importazione rilasciati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2698/93, con un tasso di prelievo ridotto del 50 %, agli operatori interessati vengono restituiti gli importi pagati in eccesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.